

CMS Newsletter  
17 gennaio 2023

# Le novità della Legge di bilancio 2023 in materia fiscale

Disciplina tributaria delle cripto-attività

(Legge 29 dicembre 2022, n. 197)

# INDICE

- 1. Tassazione delle operazioni su cripto-attività**  
(commi 126 – 128)
- 2. Monitoraggio delle cripto-attività**  
(art. 1, comma 129)
- 3. Valutazione delle cripto-attività**  
(art. 1, commi 131 – 132)
- 4. Rideterminazione del valore delle cripto-attività**  
(art. 1, commi 133 – 137)
- 5. Regolarizzazione delle cripto-attività**  
(art. 1, commi 138 – 143)
- 6. Imposta di bollo sulle cripto-attività**  
(art. 1, commi 144 – 147)



Con il presente documento intendiamo concludere la panoramica delle principali novità in materia tributaria contenute nella L. 29 dicembre 2022, n. 197 ("Legge di bilancio 2023", di seguito anche la "Legge"), illustrando le disposizioni in materia di cripto-attività che costituiscono, dopo un precedente tentativo di normare la materia (ddl A.S. 2572, presentato in data 30.3.2022, ma mai oggetto di discussione), la "*disciplina tributaria unitaria della cripto-attività*"<sup>1</sup>.

Le disposizioni, in vigore dal 1° gennaio 2023, hanno una portata innovativa rispetto alla dottrina ed alla prassi che, in assenza di dettato normativo, si erano formate in materia.

In particolare, ai fini delle imposte dirette, la prassi consolidata di riferimento aveva, in passato, assimilato le criptovalute alle valute estere<sup>2</sup>, mentre, per le più propriamente dette "cripto-attività", la prassi era giunta a conclusioni diverse, a seconda delle specifiche situazioni analizzate.

La Legge, fornendo una definizione generica di cripto-attività, nella quale risultano incluse sia le criptovalute, sia altre attività trasferibili e memorizzabili attraverso la "*distributed ledger technology*" (DLT), quali ad esempio i *Non Fungible Token* (di seguito NFT), attribuisce ad esse natura prevalentemente finanziaria, anche se, nella relazione illustrativa al disegno di legge di Bilancio A.C. 643 (di seguito "ddl di bilancio"), viene esplicitato che non tutte le cripto-attività hanno tale natura, senza che vengano fornite ulteriori indicazioni in merito.

## **1. Tassazione delle operazioni su cripto-attività** (commi 126 – 128)

La Legge modifica gli articoli 67 e 68 del TUIR. In particolare, nell'articolo 67, comma 1, viene introdotta la lettera c-sexies), la quale prevede l'inclusione nella categoria dei redditi diversi delle plusvalenze e degli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività. Nella stessa lettera viene anche previsto che per cripto-attività si debba intendere una "*rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analogica*".

Si rileva che, a differenza della relazione illustrativa al ddl di bilancio, è stato eliminato il riferimento all'"emissione" di cripto-attività.

Come anticipato in precedenza, con la definizione approvata, il legislatore ha voluto comprendere all'interno della suddetta categoria "*diverse attività che pur utilizzando la medesima tecnologia, non hanno univoca natura e qualificazione giuridica*"<sup>3</sup>.

Le plusvalenze realizzate mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate, assumono rilevanza se superiori a 2.000 euro.

Tuttavia, con specifico riferimento alle operazioni permutative, l'ultima parte della lettera c-sexies) prevede che non assumano rilevanza le operazioni tra cripto-attività aventi "*eguali caratteristiche e funzioni*". Al momento, non sembra di facile comprensione il riferimento a "*eguali caratteristiche e funzioni*", visto che, nel dettato normativo, nulla viene detto per chiarire cosa si intenda per "*caratteristiche e funzioni*" e che, all'interno della relazione illustrativa al ddl di bilancio, è possibile riscontrare solo un riferimento alla "*natura*" delle attività stesse.

Nell'art. 68 del TUIR viene aggiunto il comma 9-bis), il quale prevede che (nei casi di rimborso, cessione a titolo oneroso o permuta) la base imponibile venga individuata in misura pari alla differenza tra il corrispettivo percepito, ovvero il valore normale delle cripto-attività permutate, e

<sup>2</sup> Risposta Interpello n. 788/E del 24 novembre 2021

<sup>3</sup> Relazione Illustrativa al ddl di bilancio, art. 31

il costo o il valore di acquisto. Per quest'ultimo valore, l'onere probatorio viene posto a carico del contribuente, il quale dovrà dimostrarlo con *"elementi certi e precisi"*; in difetto di ciò, il costo fiscalmente riconosciuto sarà pari a zero.

Si osserva che la documentazione necessaria a tale dimostrazione potrebbe non essere di immediata reperibilità da parte del contribuente, in quanto numerose piattaforme di *exchange* di cripto non consentono, allo stato attuale, di risalire al valore che tali strumenti avevano al momento del compimento delle operazioni in esercizi precedenti.

Viene altresì previsto che debbano essere sommate algebricamente le plusvalenze e le minusvalenze e che, qualora da tale somma algebrica emerga una minusvalenza superiore a 2.000 euro, tale minusvalenza (previa indicazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo in cui è realizzata), possa essere riportata in deduzione delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto.

Non viene chiarito cosa rientri nei proventi derivanti dalla *"detenzione"*. Il punto sembra non di poco conto in considerazione dei dubbi che potrebbero sorgere in merito a cosa rientri in tali proventi e cosa, invece, debba essere più propriamente collegato all'*"impiego"* dei *crypto-assets*.

Il comma 127 è stato significativamente modificato rispetto al ddl. Mentre la versione originaria prendeva in considerazione solamente le minusvalenze da cripto-attività realizzate fino alla data di entrata in vigore della Legge, con l'intento di consentirne l'utilizzo in deduzione dei redditi ricadenti nelle fattispecie di cui alle lettere da c) a c-*quinquies*), la versione definitiva prende in considerazione sia le plusvalenze che le minusvalenze e prevede quanto segue:

*"Le plusvalenze relative a operazioni avvenute a oggetto cripto-attività, comunque denominate, eseguite prima della data di entrata in vigore della presente legge si considerano realizzate ai sensi dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e le relative minusvalenze realizzate prima della medesima data possono essere portate in deduzione ai sensi dell'articolo 68, comma 5, del medesimo testo unico. Ai fini della determinazione della plusvalenza si applica l'articolo 68, comma 6, del predetto testo unico."*

La natura di tale disposizione non appare chiara né sembrano prevedibili le sue conseguenze con riferimento, in particolare, al necessario coordinamento con i principi dettati dallo Statuto del Contribuente nonché con i principi generali dell'ordinamento.

A seguito dell'attribuzione di natura finanziaria alle cripto-attività, il legislatore, ha anche apportato modifiche al D.Lgs. n. 461 del 1997. Con il comma 128 viene, infatti, introdotta la possibilità di scegliere, per le cripto-attività, il regime del risparmio amministrato sia presso gli intermediari bancari e finanziari abilitati, sia presso le piattaforme di *exchange* di cripto, definiti *"prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e di portafoglio digitale"*<sup>4</sup>, ovvero il regime del risparmio gestito, quest'ultimo solo presso gli intermediari abilitati.

Di conseguenza, qualora il contribuente opti per il regime del risparmio amministrato per le cripto-attività, l'intermediario/prestatore di servizi applicherà l'imposta sostitutiva del 26% su ogni plusvalenza, differenziale positivo o provento realizzato.

Qualora siano oggetto di risparmio amministrato una pluralità di cripto-attività, appartenenti a categorie omogenee, il nuovo comma 4 dell'art. 6, D.Lgs. n. 461/1997,

4 Relazione Illustrativa al ddl di bilancio, art. 31

così come sostituito dal comma 128, prevede che venga assunto come costo o valore di acquisto il costo o valore medio ponderato relativo a ciascuna categoria di cripto-attività.

Nel caso in cui, invece, il contribuente opti per il regime del risparmio gestito, l'imposta sostitutiva del 26% verrà applicata dall'intermediario abilitato sul risultato di gestione del periodo.

Inoltre, con la sostituzione dell'articolo 6, comma 6, del D.Lgs. n. 461/1997, vengono considerate cessioni a titolo oneroso anche i trasferimenti di cripto-attività a rapporti di custodia o amministrazione intestati a soggetti diversi dagli intestatari del rapporto di provenienza, nonché il passaggio dal regime del risparmio amministrato a quello gestito, salvo che il trasferimento sia avvenuto per successione o donazione.

Infine, occorre evidenziare che, con la modifica apportata all'art. 10 del D.Lgs. 461/1997, vengono estesi gli obblighi di certificazione, nonché di comunicazione all'amministrazione finanziaria, a carico di intermediari professionali, notai, enti emittenti coinvolti, anche in merito alle operazioni aventi ad oggetto cripto-attività.

## **2. Monitoraggio delle cripto-attività** (art. 1, comma 129)

Con l'art. 1, comma 129, della Legge, vengono apportate modifiche al D.L. n. 167/1990, in tema di monitoraggio fiscale (a cui sono tenute le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici).

In particolare, si evidenzia che l'obbligo di monitoraggio fiscale e, di conseguenza, l'indicazione nel quadro RW della dichiarazione di redditi, viene esteso a tutte le cripto-attività, *"indipendentemente dalle modalità di archiviazione e conservazione delle stesse, prescindendo dalla circostanza che le stesse siano detenute all'estero o in Italia"*<sup>5</sup>.

La suddetta disciplina si pone in discontinuità con quanto chiarito in precedenza dall'amministrazione finanziaria, la quale aveva operato una distinzione tra *"porta-*

*fogli"* digitali (di seguito *"wallet"*) detenuti presso piattaforme di *exchange* residenti e *wallet* detenuti presso piattaforme estere o su dispositivi fisici (c.d. *"cold wallet"*). In particolare, l'Agenzia delle Entrate aveva specificato che, nell'ipotesi di *wallet* detenuto presso una società italiana, il contribuente non era tenuto agli obblighi di monitoraggio fiscale<sup>6</sup>.

Considerata la onnicomprensività della definizione data dal legislatore, sembrerebbe che gli obblighi di monitoraggio fiscale debbano estendersi a tutte le cripto-attività, compresi i NFT.

In precedenza, in dottrina era stato ipotizzato che dovessero essere inseriti nel quadro RW solo i NFT incorporanti un diritto su un bene effettivamente esistente all'estero, mentre l'amministrazione finanziaria non aveva fornito nessun chiarimento in merito alla rilevanza ai fini del monitoraggio fiscale dei NFT.

## **3. Valutazione delle cripto-attività** (art. 1, commi 131 – 132)

Il legislatore, considerata *"l'altissima volatilità"*<sup>7</sup> nelle quotazioni delle cripto-attività, nonché preoccupato dell'incidenza delle oscillazioni sulla determinazione del reddito d'esercizio, ha previsto l'esclusione dalla formazione del reddito ai fini IRES ed IRAP dei componenti positivi e negativi risultanti dalla valutazione delle cripto-attività alla data di chiusura del periodo di imposta.

## **4. Rideterminazione del valore delle cripto-attività** (art. 1, commi 133 – 137)

La disciplina introdotta dalla Legge prevede la possibilità di aggiornare il costo fiscalmente riconosciuto delle cripto-attività possedute al 1° gennaio 2023 a fronte del pagamento di un'imposta sostitutiva del 14%, in unica soluzione entro il 30 giugno 2023 o in tre rate annuali di pari ammontare.

Dal tenore letterale della norma, si rileva che tale opzione può essere esercitata per

<sup>6</sup> Risposte ad Interpello AdE n. 433 del 24/08/2022 e n. 437 del 26/8/2022

<sup>7</sup> Relazione Tecnica al ddl di bilancio, art. 31

<sup>5</sup> Relazione Illustrativa al ddl di bilancio, art. 31

"ciascuna" cripto-attività. Non è chiarito, tuttavia, se ciò sia da intendersi con riferimento a ciascuna tipologia di cripto-attività o ad ogni singola cripto-attività (o frazione di essa) detenuta.

Anche in questo caso, si pone la questione di quale debba essere il valore normale delle cripto-attività. Per le valute virtuali è ipotizzabile che possa essere preso in considerazione il valore indicato nella piattaforma *exchange* di cripto al 1° gennaio 2023 presso la quale è detenuto il *wallet* (con il non trascurabile problema che non tutti i *wallet* sono detenuti presso piattaforme online). Più complicata appare l'individuazione del valore normale delle cripto-attività diverse dalle valute virtuali, per le quali spesso non esiste una "quotazione" o un "prezzo ufficiale" delle stesse.

## **5. Regularizzazione delle cripto-attività**

(art. 1, commi 138 – 143)

Per i soggetti tenuti agli obblighi di monitoraggio fiscale, viene prevista la possibilità di optare per una regularizzazione "agevolata" delle cripto-attività non dichiarate in precedenza.

In particolare, la Legge concede la possibilità di sanare eventuali violazioni degli obblighi dichiarativi, relativi a cripto-attività detenute entro la data del 31 dicembre 2021, con prelievi sostitutivi, a titolo di imposte, sanzioni e interessi.

Sono previste due diverse ipotesi di regularizzazione:

- nei casi in cui non siano stati realizzati redditi nel periodo di riferimento e la violazione sia relativa soltanto agli obblighi di monitoraggio fiscale, la misura dell'imposta sostitutiva sarà pari allo 0,5% per ciascun anno del valore delle attività non dichiarate nel quadro RW;
- nei casi in cui sia stata omessa la dichiarazione di redditi realizzati nel periodo di riferimento, l'imposta sostitutiva dovuta per la regularizzazione sarà pari al 3,5% del valore delle attività detenute al termine di ciascun anno o al momento del realizzo, maggiorata di un'ulteriore

somma, pari allo 0,5% - per ciascun anno - del predetto valore, a titolo di interessi e sanzioni per l'omessa indicazione nel quadro RW.

Non vengono fornite precisazioni su quale debba essere il valore delle cripto-attività da considerare ai fini della regularizzazione.

Si rileva che la connessione del prelievo sostitutivo al valore delle cripto-attività, e non all'ammontare dei redditi realizzati e non dichiarati, potrebbe rendere tale opzione poco attraente per i soggetti che abbiano realizzato redditi non significativi rispetto al valore del portafoglio di cripto-attività detenuto.

Questione non trascurabile sembra essere quella relativa al coordinamento di tali disposizioni con le altre forme di regularizzazione previste dall'ordinamento, in particolare con riguardo a quelle che potrebbero risultare meno onerose delle disposizioni in esame.

Desta perplessità anche l'assenza, in caso di regularizzazione, di un'espressa esclusione di eventuali effetti penal-tributari.

## **6. Imposta di bollo sulle cripto-attività**

(art. 1, commi 144 – 147)

Con le modifiche apportate dalla Legge all'art. 13, parte prima, della tariffa allegata al DPR 642/1972, l'imposta di bollo trova applicazione anche per le cripto-attività, con aliquota del 2 per mille annuo proporzionale al valore dei rapporti aventi ad oggetto tali strumenti.

Si rileva che, anche qualora non venga inviata nessuna comunicazione alla clientela da parte della piattaforma *exchange* di cripto residente in Italia, l'imposta di bollo dovrà essere applicata comunque.

Al fine di garantire l'onnicomprendività dell'imposizione, la Legge introduce una "*imposta sul valore delle cripto-attività*", analoga all'imposta di bollo, che troverà applicazione nel caso in cui soggetti residenti nel territorio dello Stato detengano cripto-attività presso intermediari non residenti o archiviate su chiavette, pc e smartphone.



Le opinioni ed informazioni contenute nella presente Newsletter hanno carattere esclusivamente divulgativo. Esse pertanto non possono considerarsi sufficienti ad adottare decisioni operative o l'assunzione di impegni di qualsiasi natura, né rappresentano l'espressione di un parere professionale.

La Newsletter è proprietà di  
CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni.



Per ulteriori approfondimenti sugli argomenti trattati contattare:

**Stefano Giuliano**

[stefano.giuliano@cms-aacs.com](mailto:stefano.giuliano@cms-aacs.com)

**Andrea De Benedittis**

[andrea.debenedittis@cms-aacs.com](mailto:andrea.debenedittis@cms-aacs.com)



**Roma**

Via Agostino Depretis, 86  
00184  
T - +39 06 478151  
F - +39 06 483755

**Milano**

Galleria Passarella, 1  
20122  
T - +39 02 89283800  
F - +39 02 48012914

## **CMS** Law-Now™

**Your free online legal information service.**

A subscription service for legal articles on a variety of topics delivered by email.

**[cms-lawnow.com](https://cms-lawnow.com)**

-----  
CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni è membro di CMS, organizzazione internazionale di studi legali e tributari indipendenti.

### **Uffici CMS:**

Aberdeen, Abu Dhabi, Algiers, Amsterdam, Antwerp, Barcelona, Beijing, Belgrade, Bergen, Berlin, Bogotá, Bratislava, Bristol, Brussels, Bucharest, Budapest, Casablanca, Cologne, Cúcuta, Dubai, Duesseldorf, Edinburgh, Frankfurt, Funchal, Geneva, Glasgow, Hamburg, Hong Kong, Istanbul, Johannesburg, Kyiv, Leipzig, Lima, Lisbon, Liverpool, Ljubljana, London, Luanda, Luxembourg, Lyon, Madrid, Manchester, Mexico City, Milan, Mombasa, Monaco, Munich, Muscat, Nairobi, Oslo, Paris, Podgorica, Poznan, Prague, Reading, Rio de Janeiro, Rome, Santiago de Chile, Sarajevo, Shanghai, Sheffield, Singapore, Skopje, Sofia, Stavanger, Strasbourg, Stuttgart, Tel Aviv, Tirana, Vienna, Warsaw, Zagreb and Zurich.

-----  
**[cms.law](https://cms.law)**